



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

1° aprile 2026

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

OGGETTO: Criteri per la classificazione dei comuni montani – Schema di *"Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani"* - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026. Richiesta di chiarimenti in ordine all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei comuni montani.

Pervengono numerosi quesiti con i quali si chiede di conoscere se i criteri per la classificazione dei comuni montani individuati nello schema di Regolamento di cui all'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, abbiano validità anche ai fini dell'imposta municipale propria (IMU). In particolare, si chiede se il relativo elenco dei comuni montani di cui al citato schema possa considerarsi sostitutivo di quello allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, con la quale sono stati individuati i comuni nel cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'IMU.

Al riguardo, giova, in primo luogo, rammentare che l'art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che sono esenti dall'IMU i terreni agricoli *"ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993"*.

Con riferimento, invece, a quanto previsto dalla richiamata legge n. 131 del 2025, recante *"Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"*, si deve evidenziare che l'art. 2, comma 1, primo periodo, stabilisce che *"con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della*

pendenza". In attuazione di tale disposizione, stante la mancata intesa da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri ha adottato, la menzionata deliberazione del 18 febbraio 2026, con la quale è stata autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il "*Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani*", secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, al quale è, a sua volta, allegato l'elenco dei comuni che soddisfano i relativi requisiti.

In merito, occorre sottolineare che la richiamata deliberazione, avendo autorizzato l'adozione dello schema di Regolamento in questione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281¹, costituisce solo una fase dell'*iter* di adozione del Regolamento stesso, che non risulta, ad oggi, ancora perfezionato.

Si deve, comunque, osservare che detto Regolamento non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, stante il chiaro disposto dell'art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025, il quale espressamente prevede che "**La classificazione dei comuni montani**, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, **non si applica** ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché **ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli** ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali **continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore**".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve concludere che l'elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in discorso non sia valido ai fini dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, **continui a trovare applicazione l'elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 1993**.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Giovanni Spalletta

Firmato digitalmente

¹ L'art 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 dispone che "*Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata*".